



# Confservizi

Veneto - Friuli Venezia Giulia

## STATUTO

### Assemblea Straordinaria del 20 giugno 2025

#### Sommario

<b>TITOLO I - Costituzione - Denominazione - Sede - Funzioni – Finalità.....</b>	<b>3</b>
Articolo 1 - Costituzione - Denominazione - Sede – Funzioni .....	3
Articolo 2 - Rappresentanza .....	3
Articolo 3 - Finalità e compiti .....	3
<b>TITOLO II - Associati .....</b>	<b>4</b>
Articolo 4 - Adesione .....	4
Articolo 5 - Obblighi degli Associati.....	5
Articolo 6- Sanzioni.....	5
Articolo 7- Cessazione dall'iscrizione.....	5
<b>TITOLO III - Organi dell'Associazione .....</b>	<b>6</b>
Articolo 8- Organi dell'Associazione .....	6
Articolo 9- Assemblea.....	6
Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea.....	7
Articolo 11 - Validità dell'Assemblea e votazioni .....	7
Articolo 12 - Ufficio di Presidenza dell'Assemblea .....	8
Articolo 13 - Attribuzioni dell'Assemblea .....	8
Articolo 14 - Commissione Rinnovo Cariche .....	9
Articolo 15 - Consiglio Direttivo.....	9
Articolo 16 – Giunta Esecutiva La Giunta Esecutiva è composta da: .....	10
Articolo 17 - Presidente e Vice Presidenti .....	11
Articolo 18 - Collegio dei Revisori Contabili o Revisore Unico .....	11
<b>TITOLO IV - Organi ausiliari.....</b>	<b>12</b>
Articolo 19 - Il Direttore.....	12
Articolo 20 – Comitati di settore .....	12

Articolo 21 – Comitato Tecnico Scientifico.....	13
<b>TITOLO V – Patrimonio, Bilancio e Conto Consuntivo.....</b>	<b>13</b>
Articolo 22 - Patrimonio .....	13
Articolo 23 - Gestione Economica e Finanziaria .....	13
Articolo 24 - Bilancio Consuntivo e Bilancio di Previsione .....	13
<b>TITOLO VI - Modificazioni dello Statuto e Scioglimento dell'Associazione.....</b>	<b>14</b>
Articolo 25 - Modificazioni Statutarie .....	14
Articolo 26 - Scioglimento dell'Associazione .....	14
<b>Allegato 1 - Criteri di calcolo delle quote associative .....</b>	<b>15</b>

# TITOLO I - Costituzione - Denominazione - Sede - Funzioni – Finalità

## Articolo 1 - Costituzione - Denominazione - Sede – Funzioni

1. L'Associazione Regionale Confservizi Cispel del Veneto, costituita a norma degli artt. 14, 16 del C.C., già trasformata in "Associazione Regionale Confservizi Veneto", in data 04 luglio 2011 trasformata in "Confservizi Cispel Veneto" e in data 13 dicembre 2017 trasformata in CONFSEVIZI VENETO, dal 20 aprile 2023 è denominata **Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia** ed ha sede in Padova - cap. 35129, Via della Croce Rossa n. 62.
2. La Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia:
  - esercita il ruolo di rappresentanza di tutti i soggetti associati, qualunque sia la loro proprietà;
  - svolge la propria attività senza fini di lucro;
  - è organizzazione di primo livello ed è perciò dotata di autonomia statutaria e regolamentare, funzionale, amministrativa e finanziaria;
  - riconosce il ruolo nazionale delle Federazioni di categoria e del sistema confederale che opera a livello nazionale;
  - svolge la funzione di Centrale di Committenza anche ai sensi del D. Lgs. 36/2023 per conto degli associati.
3. L'Associazione è stata riconosciuta ex art. 12 del C.C., con delibera della G.R. del Veneto n. 4921 del 18 ottobre 1994.
4. L'azione dell'Associazione è rivolta al perseguimento di azioni orientate ad obiettivi di qualità, efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto dell'ambiente e finalizzate allo sviluppo sostenibile, secondo quanto riportato nel Codice Etico che è parte integrante del presente documento.

## Articolo 2 - Rappresentanza

1. L'Associazione rappresenta a livello territoriale le Imprese e gli Enti di gestione dei servizi pubblici locali associati.
2. Per meglio esercitare tale ruolo l'Associazione potrà stipulare accordi e convenzioni con le Federazioni nazionali di settore e le Confederazioni nazionali e regionali al fine di garantire agli associati un sistema unitario ed integrato di rappresentanza.
3. L'Associazione potrà altresì coordinarsi o collegarsi con altre Associazioni regionali analoghe, mediante accordi e convenzioni, che abbiano come fine il miglioramento dello svolgimento delle attività di rappresentanza e dei servizi alle Imprese ed Enti associati.
4. L'Associazione può stabilire accordi con altre Associazioni di categoria di imprese a livello regionale, al fine di rendere più efficace l'azione di rappresentanza degli interessi delle imprese associate e dei servizi svolti.

## Articolo 3 - Finalità e compiti

1. L'Associazione CONFSEVIZI Veneto Friuli Venezia Giulia svolge attività di:
  - rappresentanza e tutela degli interessi degli associati, attraverso processi di relazione politico/istituzionale, legislativo/normativo, tecnico/operativo, con le Istituzioni, gli Enti e le Associazioni aventi sfera d'azione sul territorio regionale ed interregionale;
  - raccordo ed integrazione a livello regionale ed interregionale e territoriale, attraverso l'iniziativa dei Coordinamenti settoriali, delle politiche e degli obiettivi dei diversi settori dei servizi pubblici e delle imprese pubbliche, pubbliche-private qualunque sia la forma giuridica societaria;
  - concorso alla creazione ed allo sviluppo di sistemi economico-sociali territoriali in grado di competere nell'economia globale e garantire contesti economico-produttivi convenienti anche per lo sviluppo

delle iniziative dei soggetti che principalmente gestiscono ed erogano servizi di pubblica utilità e di tutte le attività imprenditoriali direttamente ed indirettamente connesse;

- supporto alla formazione, trasformazione e sviluppo qualificato prevalentemente dei settori dei servizi pubblici e delle attività imprenditoriali;
- promozione di intese ed iniziative con le organizzazioni rappresentative delle Autonomie locali, imprenditoriali, consumeristiche, attraverso gli strumenti e le procedure ritenute più opportune ed efficaci;
- proposta agli organismi confederali nazionali ed alle Federazioni nazionali di settore su ogni problema di interesse generale per i servizi pubblici locali e delle attività imprenditoriali;
- designazione dei propri rappresentanti in Commissioni, invitati, Enti od Organi operanti in ambito regionale interregionale e nazionale;
- assistenza agli Associati nelle attività ritenute utili e confacenti prevalentemente all'interesse dei pubblici servizi locali, e delle attività imprenditoriali; escluse quelle istituzionalmente riservate alle Federazioni nazionali;
- promuove ogni altra iniziativa che si reputi utile per lo sviluppo e la gestione dei servizi pubblici locali e per gli Associati, compresa l'assunzione di delega allo svolgimento di procedure competitive ad evidenza pubblica in forma collettiva ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di beni e servizi a favore delle gestioni, aziende o società associate a Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia nonché l'esercizio di attività di committenza ausiliarie e di gestione delle procedure di gara in nome e per conto degli associati;
- centro di formazione Universitaria, Superiore, formazione continua ed orientamento rivolta sia agli Associati sia a soggetti terzi;
- svolgimento di compiti e funzioni ad essa eventualmente delegate dalle Federazioni nazionali di settore.

A fronte di dette attività possono essere corrisposti dagli associati corrispettivi specifici.

L'Associazione Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia attua le proprie finalità statutarie raccordandosi agli indirizzi politici gestione del sistema confederale di appartenenza.

## TITOLO II - Associati

### Articolo 4 - Adesione

1. All'Associazione Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia possono aderire le società/fondazioni/enti partecipati dagli enti locali e tutti i soggetti pubblici, privati ed a capitale misto pubblico-privato che operano nei settori di pubblica utilità, anche di interesse economico industriale dei servizi alla persona nel territorio del Veneto Friuli Venezia Giulia, oltre che nelle regioni confinanti.
2. Nel caso di "Gruppi Societari" è consentita sia l'adesione della sola azienda capogruppo, che delle singole aziende facenti parte del Gruppo
3. La richiesta di adesione a Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia è libera, l'ammissione è deliberata dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente.
4. La delibera di ammissione delle Imprese e degli Enti all'Associazione è di competenza della Giunta Esecutiva, che pure è competente per l'ammissione dei soggetti con il punto 1.
5. L'ammissione comporta, oltre all'assunzione degli obblighi di cui al successivo art. 5, il versamento di una quota associativa determinato secondo lo schema allegato. La Giunta Esecutiva può altresì stabilire una diversa quota di ammissione per le Imprese o gli Enti di nuova adesione, con ratifica alla prima Assemblea utile. Il versamento della quota dovrà avvenire in un'unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno solare.

## Articolo 5 - Obblighi degli Associati

1. L'adesione all'Associazione Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia comporta l'accettazione del presente Statuto e del codice etico dell'Associazione. L'adesione in particolare comporta il rispetto dei seguenti obblighi:
  - a) l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione nei limiti delle loro attribuzioni;
  - b) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive della stessa Associazione;
  - c) la comunicazione di tutti i dati statistici e delle notizie che Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia ritiene utili ai fini del conseguimento dei propri scopi;
  - d) la corresponsione del contributo annuo di cui al comma 5 dell'art. 4;
  - e) il contributo associativo è intrasmissibile, non rivalutabile e non compensabile, fatti salvi gli oneri derivanti dalle azioni forzate del recupero del credito.
2. Le imprese ed i soggetti associati e i loro rappresentanti sono tenuti altresì:
  - a) a riconoscere, tra i valori fondanti di Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto anche la libera concorrenza;
  - b) a respingere e contrastare ogni forma di corruzione, estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose;
  - c) a collaborare con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.

## Articolo 6- Sanzioni

1. Gli Associati che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:
  - a) sospensione del diritto di partecipare all'Assemblea di Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia;
  - b) sospensione del diritto alle prestazioni istituzionali di Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia;
  - c) decadenza dei loro esponenti che ricoprono cariche negli organi dell'Associazione;
  - d) esclusione
2. Le sanzioni di cui al presente articolo sono obbligatoriamente applicate in alternativa o anche cumulativamente, dall'Assemblea, in relazione alla gravità dell'inadempienza.

## Articolo 7- Cessazione dall'iscrizione

1. L'iscrizione all'Associazione cessa:
  - a) *per disdetta*: le disdette devono essere comunicate a mezzo PEC con preavviso di sei mesi;
  - b) *per recesso*: allorquando l'Associato dissenta dalle modifiche statutarie apportate dall'Assemblea straordinaria. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo a mezzo pec, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche statutarie;
  - c) *per decadenza*: la decadenza sussiste nel caso di cessazione dell'attività del soggetto associato;

- d) *per esclusione*: la mancata osservanza degli obblighi statutari ed in particolare degli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del presente Statuto ed inoltre per gravi motivi che ne rendano incompatibile l'appartenenza, può comportare l'esclusione dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto di almeno la metà più uno dei suoi componenti e ratificata dall'Assemblea a maggioranza semplice.
2. Contro l'esclusione è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo dell'Associazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo.
3. La cessazione dall'iscrizione non esonera il versamento dei contributi stabiliti per l'esercizio in corso.

## TITOLO III - Organi dell'Associazione

### Articolo 8- Organi dell'Associazione

1. Sono Organi Statutari dell'Associazione:
- a) l'Assemblea;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) la Giunta Esecutiva;
  - c) il Presidente;
  - d) Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico.
2. Degli Organi di Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia può far parte chi è in carica negli Organi Statutari degli Associati.
3. Le dimissioni e/o la decadenza dall'incarico ricoperto negli Organi Statutari degli Associati, comporta l'automatica decadenza dagli Organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione e proporrà, alla successiva Assemblea ordinaria, la ratifica della decadenza e la delibera di sostituzione.
4. Tutte le cariche dell'Associazione hanno durata di quattro anni.
5. Le indennità - ove previste - il rimborso delle spese ed i vari gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute degli Organi Statutari, per la partecipazione a missioni autorizzate, sono a carico dell'Associazione secondo criteri stabiliti dall'apposito regolamento approvato dalla Giunta Esecutiva.
6. Le spese di viaggio e permanenza sostenute dagli Amministratori e dai Dirigenti o dipendenti degli Associati per la partecipazione a riunioni ed iniziative di studio e lavoro promosse da Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia, sono a carico delle Imprese e/o degli Enti di provenienza.

### Articolo 9- Assemblea

1. L'Assemblea di Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia è costituita dai Presidenti o Legali Rappresentanti e/o da altri delegati degli Organi Statutari degli Associati.
2. L'Assemblea ha carattere permanente e ne fanno parte, perciò, gli Amministratori in carica al momento dello svolgimento della stessa.
3. Ad ogni Associato, sulla base della quota annua versata, è attribuito uno o più voti secondo la seguente tabella:

QUOTE ASSOCIATIVE	VOTI
fino a € 1.000,00	2
da € 1.001,00 a € 2.500,00	4

da € 2.501,00 a € 5.500,00	8
da € 5.5001,00 a € 8.000,00	12
da € 8.0001,00 a € 13.500,00	20
da € 13.501,00 a € 18.000,00	35
da € 18.001,00 a € 26.000,00	50
da € 26.001,00 a € 31.000,00	70
da € 31.001,00 a € 52.000,00	80
oltre € 52.001	100

4. Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea gli Associati in regola con il versamento della quota associativa dovuta per gli esercizi pregressi e per l'anno di competenza.
5. Ogni delegato all'Assemblea ha facoltà di trasferire la delega ad altro delegato della medesima Assemblea. In ogni caso nessuno può ricevere più di una delega.

### Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, per la discussione e l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e per l'approvazione dell'attività associativa e, in via straordinaria, su conforme delibera della Giunta Esecutiva, o quando ne sia fatta richiesta da Associati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari.
2. L'Assemblea per la nomina degli Organi Statutari dell'Associazione si riunisce ogni quattro anni.
3. L'Assemblea, di cui al punto 1 e 2, è convocata almeno quindici giorni prima dal Presidente, a mezzo mail PEC, inviata agli Associati, nella quale saranno indicati luogo, giorno e ora della riunione, gli argomenti all'Ordine del Giorno e il numero dei voti spettanti agli Associati.
4. In ipotesi eccezionali di particolare ed oggettiva necessità ed urgenza, il Presidente può convocare a mezzo PEC l'Assemblea ordinaria o straordinaria con un preavviso minimo di 5 giorni

### Articolo 11 - Validità dell'Assemblea e votazioni

1. L'Assemblea è validamente costituita quando i Delegati presenti dispongono della maggioranza assoluta dei voti assembleari.
2. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita quando i Delegati presenti dispongono di almeno 1/3 dei voti assembleari.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti rappresentanti, non computando gli astenuti.
4. Le deliberazioni concernenti:
  - a) modifiche statutarie;
  - b) scioglimento dell'Associazione;
dovranno essere comunque prese da una Assemblea straordinaria nel primo caso a maggioranza assoluta dei voti attribuiti al complesso degli Associati in regola con i versamenti contributivi; nel secondo caso con il voto favorevole dei 3/4 dei voti attribuiti agli Associati in regola con i versamenti contributivi.
5. Le decisioni sulle problematiche politico-programmatiche si assumono a voto palese; le nomine di persone degli Organi dirigenti dovranno avvenire a scrutinio segreto allorquando richiesto da un numero di Delegati portatori di almeno 1/5 di voti costituenti l'Assemblea.
6. Le riunioni dell'Assemblea e le relative deliberazioni possono essere assunte nei seguenti modi:
  - a) mediante adunanza, cioè mediante riunione dei consiglieri nel medesimo luogo fisico;

b) mediante riunione telematica, cioè con partecipazione al dibattito e alle votazioni attraverso l'ausilio dei mezzi telematici o di telecomunicazione.

È ammessa la possibilità per gli associati e per i terzi invitati di partecipare all'Assemblea a distanza, mediante l'utilizzo di mezzi telematici o di telecomunicazione (es.: videoconferenza, collegamento telefonico, etc.) a condizione:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione alla partecipazione degli intervenuti;
- che sia consentito a questi ultimi di partecipare in tempo reale alla discussione e alla deliberazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che sia possibile agli intervenuti visionare, ricevere o trasmettere documentazione in tempo reale.

## Articolo 12 - Ufficio di Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è aperta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti.
2. L'Assemblea nomina un Ufficio di Presidenza composto da un Presidente e da un Segretario; una Commissione composta da tre Delegati di Enti diversi per la verifica delle deleghe ed il controllo delle votazioni.
3. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto un verbale da parte del Segretario o da un Notaio nel caso di Assemblea Straordinaria.
4. Il verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea dovrà essere inviato in copia agli Associati entro 30 giorni dalla conclusione dell'Assemblea.

## Articolo 13 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è il massimo organo dell'Associazione; essa stabilisce le direttive e gli orientamenti per l'azione generale dell'Associazione.
2. In particolare, compete all'Assemblea:
  - a) la nomina del Presidente dell'Associazione a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; nel caso in cui a prima votazione nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati;
  - b) la nomina del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva a maggioranza semplice;
  - c) la nomina a maggioranza semplice di due Vice Presidenti, di norma uno per Regione;
  - d) nomina i membri del Collegio dei Revisori Contabili e il suo Presidente o il Revisore Contabile Unico su proposta del Consiglio Direttivo;
  - e) approvare, su proposta della Giunta Esecutiva, il budget di previsione e il bilancio consuntivo entro il mese di luglio di ogni anno, o in data successiva su base di motivazione deliberata dalla Giunta Esecutiva.
  - f) le eventuali modifiche dello Statuto dell'Associazione su proposta della Giunta Esecutiva;
  - g) la nomina della Commissione per il rinnovo delle cariche;
  - h) lo scioglimento dell'Associazione, la conseguente nomina del o dei Liquidatori, la determinazione dei poteri e la destinazione delle attività nette patrimoniali;

## Articolo 14 - Commissione Rinnovo Cariche

1. La Giunta Esecutiva, nomina a maggioranza semplice un'apposita Commissione elettorale prima dell'assemblea elettiva, o quando lo ritenga opportuno.
2. I componenti della Commissione Rinnovo Cariche non possono essere eletti Presidente dell'Associazione.
3. La Commissione, che tra i propri componenti nomina un Coordinatore, vigila ed istruisce il corretto svolgimento delle operazioni per l'elezione dei nuovi Organi dell'Associazione e, in particolare:
  - a) raccoglie le eventuali candidature;
  - b) verifica l'eleggibilità dei candidati;
  - c) formula le proposte da sottoporre all'Assemblea per l'elezione degli Organi, garantendo adeguata rappresentanza settoriale e territoriale.

## Articolo 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo di Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia è in carica per la durata del mandato (4 anni) ed è composto da un numero di rappresentanti degli associati come di seguito meglio evidenziato:
  - Presidente
  - Vice Presidenti (2)
  - membri Giunta Esecutiva
  - un rappresentante per provincia
  - direttore generaleper un totale di 20 componenti.
2. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere i Legali Rappresentanti di Aziende ed Enti associati o loro delegati.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce indicativamente una volta a semestre, previo invito scritto inviato via mail almeno otto giorni prima e comunque ogni qualvolta lo decida il Presidente o lo richieda almeno 1/3 più uno dei suoi componenti.
4. Al Consiglio Direttivo spetta la seguente attività ordinaria e straordinaria:
  - a) dà esecuzione, per quanto gli compete, alle deliberazioni ed alle indicazioni dell'Assemblea;
  - b) l'attivazione di centrali di acquisto e committenza di beni e servizi per le aziende e gli Enti Pubblici associati ai sensi del D.Lgs. 36/2023;
  - c) dispone quanto ritenga utile al raggiungimento delle finalità e dei compiti statutari, nell'ambito delle direttive e delle deleghe dell'Assemblea;
  - d) fissa le modalità della gestione economico-finanziaria;
  - e) nomina, su proposta della Giunta Esecutiva, il Direttore;
  - f) approva, su proposta della Giunta Esecutiva, il contratto collettivo da applicare ai rapporti d'impiego di tutto il personale;
  - g) delibera in merito alle surroghe dei componenti del Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva;
  - h) ratifica le adesioni di nuovi associati
  - i) approva il codice etico dell'Associazione e le modifiche che ritenesse utili;

l) è deputato a vigilare sull'attuazione e osservanza dei principi e delle regole comportamentali espressi nel Codice Etico

## Articolo 16 – Giunta Esecutiva La Giunta Esecutiva è composta da:

- a) Presidente
- b) Vice Presidenti
- c) cinque componenti nominati dall'Assemblea dei Soci espressione dei cinque settori:
  - energia/gas
  - ambiente
  - idrico
  - trasporto pubblico locale
  - altri settori
- d) Direttore generale

2. I componenti della Giunta Esecutiva, di norma, devono essere Presidenti o Amministratori Legali Rappresentanti di Aziende ed Enti associati o loro delegati.
3. La Giunta Esecutiva si riunisce indicativamente una volta a trimestre, previo invito scritto inviato via mail almeno otto giorni prima e comunque ogni qualvolta lo decida il Presidente o lo richieda almeno 1/3 più uno dei suoi componenti.
4. Alla Giunta esecutiva spettano tutte le competenze non espressamente attribuite dal presente Statuto, all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo.

In particolare, la Giunta esecutiva:

- a) dà esecuzione, per quanto le compete, alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) propone al Consiglio Direttivo e all'Assemblea il budget di previsione ed il rendiconto di esercizio;
- c) elabora proposte di modifiche statutarie da presentare al Consiglio Direttivo e all'Assemblea;
- d) segue l'attività degli Associati al fine di dare un armonico indirizzo all'azione dell'Associazione in riferimento al rapporto con le Regioni e gli Enti Locali territoriali e limitrofi;
- e) determina, sentito il Direttore, l'organico dei dipendenti dell'Associazione e decide l'assunzione, lo sviluppo di carriera e/o il licenziamento del personale;
- f) valuta, su proposta del Direttore, eventuali distacchi di personale da parte delle Associate;
- g) individua, su proposta del Direttore, il contratto collettivo da applicare ai rapporti d'impiego di tutto il personale e lo sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- h) propone al Consiglio Direttivo l'attivazione di centrali di acquisto e committenza di beni e servizi per le aziende e gli Enti Pubblici associati ai sensi del D.Lgs. 36/2023;
- i) delibera l'attivazione eventuali finanziamenti e/o contributi utili al raggiungimento delle finalità e compiti statutari di cui all'art. 2;
- j) propone eventuali allargamenti di perimetro regionale
- k) dispone quanto altro ritenga utile al raggiungimento delle finalità e dei compiti statutari, nell'ambito delle direttive e delle deleghe dell'Assemblea;
- l) su indicazioni del Consiglio Direttivo attua e monitora la gestione economico-finanziaria;
- m) approva, su indicazione della Commissione Rinnovo Cariche, il regolamento relativo alle indennità, i gettoni ed il rimborso delle spese degli organi statutari;
- n) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore;
- o) predisporre e propone al Consiglio Direttivo e all'Assemblea per l'approvazione il codice etico dell'Associazione e le modifiche che ritenesse utili;
- p) assume, quando ricorrono gli estremi di urgenza, decisioni di competenza dell'Assemblea o comunque delegategli dall'Assemblea, salvo ratifica della stessa;

q) propone la nomina dei membri del Collegio dei Revisori Contabili nel numero massimo di tre di cui uno effettivo e due supplenti o il Revisore Contabile Unico;

5. In caso di due assenze ingiustificate da parte dei componenti della Giunta Esecutiva è facoltà del Presidente proporre eventuali azioni da porre in essere.

## Articolo 17 - Presidente e Vice Presidenti

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea e presiede la Giunta Esecutiva ed il Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza politica e legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In particolare il Presidente:

- a) provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva;
- b) prende tutti i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività ordinaria dell'Associazione;
- c) convoca e presiede l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva dell'Associazione;
- d) esercita, in caso di urgenza, i poteri della Giunta Esecutiva salvo riferire per ratifica alla sua prima riunione;
- e) partecipa di diritto a tutte le riunioni dell'Associazione, nonché alle riunioni degli Organismi nazionali;
- f) ha facoltà di proporre agli organismi statutari le soluzioni ed i provvedimenti che ritenga utili al conseguimento delle finalità e dei compiti statutari;
- g) approva le adesioni di nuovi associati, con ratifica alla prima Giunta Esecutiva.

3. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o su delega dello stesso.
4. Le attività di ordinaria amministrazione e legate alle finalità e compiti dell'Associazione di cui ai punti a), b), e), f) possono essere delegate dal Presidente ai Vice Presidenti.

## Articolo 18 - Collegio dei Revisori Contabili o Revisore Unico

1. Il controllo contabile dell'Associazione viene affidato ad un Collegio dei Revisori Contabili composto da tre membri di cui uno effettivo e due supplenti, o ad un Revisore Contabile Unico.
2. Il Collegio dei Revisori Contabili o Revisore Unico vigila sull'andamento della gestione e presenta all'Assemblea la relazione annuale al Bilancio Consuntivo approvato dal Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea tra i componenti effettivi, nomina il Presidente del Collegio che dovrà essere iscritto al ruolo dei Revisori Contabili o all'Ordine professionale dei Dottori o Ragionieri commercialisti ed Esperti Contabili
4. I Revisori Contabili o il Revisore Contabile Unico assistono senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.
5. I membri del Collegio dei Revisori Contabili o il Revisore Contabile Unico resteranno in carica per quattro anni.

## TITOLO IV - Organi ausiliari

### Articolo 19 - Il Direttore

1. Agli uffici dell'Associazione è preposto un Direttore che, su proposta della Giunta Esecutiva, è nominato dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo di norma in occasione dell'elezione degli Organi statuari, sulla base di specifiche conoscenze del settore associativo.
2. L'incarico del Direttore è di durata pari alla permanenza in carica degli Organi statuari più ulteriori 6 mesi al fine di assicurare la continuità delle attività dell'Associazione.
3. Il Direttore cura il buon andamento degli uffici ed è deputato alla gestione del personale; attua le disposizioni emanate dagli organi associativi; partecipa di diritto alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva, della Commissione rinnovo cariche e delle Commissioni di settore.
4. Egli ha la facoltà di proporre agli Organismi Statuari le soluzioni ed i provvedimenti che ritenga utili al conseguimento delle finalità e dei compiti statuari.
5. Il Direttore, insieme agli Uffici competenti, elabora le proposte del budget e del bilancio d'esercizio da sottoporre alla Giunta Esecutiva, al Consiglio Direttivo, all'Assemblea e ai Comitati di settore; sovrintende alla gestione finanziaria ed economica dell'Associazione nei limiti ed in conformità al budget.

### Articolo 20 – Comitati di settore

1. I Comitati di settore sono istituiti per affrontare le problematiche specifiche dei diversi settori
  - energia/gas
  - ambiente
  - idrico
  - trasporto pubblico locale
  - altri settori
2. Ai comitati di settore possono partecipare Presidenti, Amministratori e Direttori di tutte le aziende associate che operano nel settore di riferimento.
3. I comitati di settore:
  - assicurano la più ampia ed attiva partecipazione alla vita associativa;
  - rappresentano un'articolazione organizzativa dell'Associazione e un riferimento regionale delle Federazioni nazionali;
  - esercitano funzioni di elaborazione e di proposta relativamente allo specifico settore, per realizzare gli indirizzi e gli obiettivi strategici definiti dall'Assemblea dell'Associazione e d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali.
4. Ciascun Comitato dovrà relazionarsi con le corrispondenti Federazioni nazionali di settore.
5. Ciascun Comitato nomina, d'intesa con la Federazione di riferimento, un proprio Coordinatore fra i Presidenti o Amministratori delle Aziende partecipanti. Il Coordinatore svolge la propria attività sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta Esecutiva e rappresenta l'Associazione nei tavoli politici di competenza e presso le Federazioni nazionali di settore.
6. I coordinatori dei singoli comitati di settore non possono essere membri della Giunta Esecutiva.
7. I Comitati di settore sono coordinati dal Direttore.

## Articolo 21 – Comitato Tecnico Scientifico

La Giunta Esecutiva può istituire, su proposta del Presidente, con successiva ratifica del Consiglio Direttivo, un Comitato Tecnico Scientifico, composto prevalentemente da personalità del mondo dell'Università e della ricerca, esperte nel campo dei servizi di pubblica utilità e in rappresentanza delle diverse discipline.

Ai Componenti del Comitato Tecnico Scientifico non è attribuita alcuna rappresentanza dell'associazione salvo che su delega espressa per singoli affari, dal Presidente in proprio ovvero su delibera della Giunta Esecutiva.

## TITOLO V – Patrimonio, Bilancio e Conto Consuntivo

### Articolo 22 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia è costituito:
  - a) dal fondo di garanzia per i terzi non inferiore ad Euro 25.000
  - b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
  - c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari.

### Articolo 23 - Gestione Economica e Finanziaria

1. Alle spese occorrenti per il normale svolgimento dell'attività associativa si provvede con le seguenti entrate:
  - a) contributi annuali ordinari versati direttamente dagli associati a Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia;
  - b) contributi straordinari, versati a Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia, per finanziare progetti specifici;
  - c) avanzi della gestione annuale non trasferiti a patrimonio;
  - d) entrate da attività di servizio, sponsorizzazioni e da altri contributi di Enti associati ed Enti terzi (Regione, Provincia, Comuni, Ministeri, Società partecipate o altri)
2. L'esercizio annuale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.
3. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo diversa destinazione o distribuzione imposte dalla legge.
4. La gestione economica e finanziaria è affidata al Direttore che relazionerà trimestralmente alla Giunta Esecutiva.
5. L'apertura di conti correnti bancari e affidamenti bancari devono essere approvati dalla Giunta Esecutiva.

### Articolo 24 - Bilancio Consuntivo e Bilancio di Previsione

1. Il Bilancio Consuntivo, da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo sarà presentato prima della data fissata per l'Assemblea, che comunque si dovrà tenere entro il mese di luglio di ogni anno, salvo motivata richiesta della Giunta Esecutiva.
2. Il bilancio di Previsione unitamente al programma delle attività, dovranno essere approvati dagli organi statutari di norma entro l'anno precedente all'esercizio di riferimento.

## TITOLO VI - Modificazioni dello Statuto e Scioglimento dell'Associazione

### Articolo 25 - Modificazioni Statutarie

1. Modifiche eventuali e successive dello Statuto dell'Associazione Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia, deliberate dall'Assemblea con le modalità di cui agli Artt. 10 e 11, entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo all'Assemblea che le decide e le approva.
2. Il Presidente dell'Associazione dovrà dare comunicazione della delibera relativa alle modificazioni statutarie alle Imprese ed agli Enti associati, a mezzo mail PEC, entro 30 giorni dalla data di assunzione della delibera assembleare.

### Articolo 26 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con l'osservanza delle norme previste dagli Artt. 9 e 10.
2. Le attività nette patrimoniali saranno devolute a scopi benefici o di pubblica utilità, secondo quanto avrà a deliberare l'assemblea che delibera lo scioglimento e con le maggioranze sopra previste, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## Allegato 1 - Criteri di calcolo delle quote associative

Approvato dal Consiglio Direttivo del 27 febbraio 2023

Il Consiglio Direttivo il 27 febbraio 2023 ha deliberato un metodo di calcolo delle quote associative studiato e formulato tenendo conto degli obiettivi di massima trasparenza ed equità nella determinazione delle quote, oggettività in funzione del servizio svolto dalle associate e mantenendo le quote più contenute possibili.

Il metodo prevede la suddivisione in 5 cluster di attività svolta:

- Utilities dei servizi acqua, energia, ambiente e facilities
- Utilities dei trasporti;
- Enti pubblici;
- Farmacie;
- Altri casi

### Utilities dei servizi acqua, energia, ambiente e facilities

Il criterio adottato per la determinazione delle quote prevede l'applicazione di quote minime e aliquote aggiuntive applicate alle voci A1 e A5 dei ricavi di bilancio riferiti all'anno a-2 (es. le quote 2023 si determinano sui bilanci 2021), al pari di quanto utilizzato da ARERA a livello nazionale, secondo la seguente tabella:

Da importo (A1+A5)	A importo (A1+A5)	Valore minimo	Aliquota su valore eccedente limite inferiore
0	5.000.000	1.000	0,0200%
5.000.000	10.000.000	2.000	0,0150%
10.000.000	20.000.000	3.000	0,0150%
20.000.000	50.000.000	5.000	0,0100%
50.000.000	100.000.000	8.000	0,0060%
100.000.000	200.000.000	11.000	0,0055%
200.000.000	1.000.000.000	16.500	0,0052%
1.000.000.000	100.000.000.000	58.000	0,0000%

### Utilities dei trasporti

Per il settore trasporti il criterio prevede l'applicazione di un'aliquota pari a 0,00105 €/km sulla produzione chilometrica annuale riferiti all'anno a-2 (es. le quote 2023 si determinano sulla produzione chilometrica 2021)

### Enti pubblici

Per questi soggetti di natura pubblica è previsto di mantenere una quota associativa simbolica alla quale verrà applicato l'adeguamento ISTAT annuale.

### Farmacie

Per le farmacie è prevista l'adozione di un criterio con quote associative a scalare in funzione del numero di farmacie afferenti ad uno stesso soggetto.

FARMACIE CALCOLO CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	
Numero Farmacie	Quote
1	€ 1.000,00
2	€ 1.400,00
3	€ 1.900,00
4	€ 2.200,00
10	€ 3.700,00
14	€ 3.800,00
84	€ 9.000,00

### Altri casi

Eventuali casistiche non previste in quanto sopra esposto, saranno valutate singolarmente.